

**Legge regionale 18 ottobre 2019, n. 42 (BUR n.119/2019)
(Bilancio)**

**SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2019- 2021 DELLA REGIONE DEL VENETO**

**Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”.**

1. Al comma 2 dell'[articolo 5](#) della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 le parole: “*straordinario per complessivi euro 2.000.000,00,*” sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 le parole: “*euro 1.000.000,00*” sono sostituite dalle seguenti: “*euro 6.000.000,00*”.

3. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 le parole: “*euro 2.000.000,00*” sono sostituite dalle seguenti: “*euro 7.000.000,00*”.

4. L'articolo 19 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 è abrogato con effetto dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

5. Il comma 2 dell'[articolo 23](#), della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 è sostituito dal seguente:

omissis ⁽¹⁾

6. Il comma 2 dell'[articolo 25](#), della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 è sostituito dal seguente:

omissis ⁽²⁾

Art. 2 - Stati di previsione delle entrate e delle spese.

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese, per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 sono introdotte le variazioni compensative degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all'Allegato 1 per le entrate e di cui all'Allegato 2 per le spese.

**Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44
“Legge di stabilità regionale 2019”.**

1. All'Allegato 1, di cui all'[articolo 1](#) della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 sono apportate le modifiche indicate nell'Allegato 3 della presente legge.

**Art. 4 - Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45
“Bilancio di previsione 2019- 2021”.**

1. All'Allegato 14, di cui alla lettera n) del comma 1 dell'[articolo 2](#) della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 sono apportate le modifiche indicate nell'Allegato 4 della presente legge.

2. Gli Allegati 7 e 8 di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 sono

modificati come da Allegati 5 e 6 della presente legge.

3. Gli elenchi “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie” per gli anni 2019, 2020 e 2021, “Interventi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con entrata titolo quarto” per gli anni 2019, 2020 e 2021, “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso all’indebitamento” per gli anni 2019, 2020 e 2021, e “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente del fondo sanitario regionale” per gli anni 2019 e 2020 di cui al punto d) dell’Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45, sono aggiornati e sostituiti come da Allegato 7 della presente legge.

Art. 5 - Allegati alla seconda variazione al bilancio.

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- a) prospetto aggiornato concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 8);
- b) Nota integrativa (Allegato 9);
- c) Variazione del bilancio riportante i dati d’interesse del Tesoriere per le entrate (Allegato 10) e le spese (Allegato 11).

Art. 6 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2019, n. 31 “Assestamento del bilancio di previsione 2019- 2021”.

1. Al comma 4 dell’[articolo 4](#) della legge regionale 6 agosto 2019, n. 31 le parole: “euro 1.092.537,76” sono sostituite dalle seguenti: “euro 1.680.277,65 per il 2020 e in euro 2.087.091,25 per il 2021”.

Art. 7 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

SECONDA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019- 2021 DELLA REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO 1 “Variazione compensativa dello stato di previsione delle entrate per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021”

ALLEGATO 2 “Variazione compensativa dello stato di previsione delle spese per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021”

ALLEGATO 3 “Variazione all’Allegato 1, di cui all’articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44”

ALLEGATO 4 “Variazione all’Allegato 14, di cui alla lettera n) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45”

ALLEGATO 5 “Modifica dell’Allegato 7 di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Quadro generale riassuntivo” ”

ALLEGATO 6 “Modifica dell’Allegato 8 di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio” ”

ALLEGATO 7 “Sostituzione degli elenchi “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie” per gli anni 2019, 2020 e 2021, “Interventi vincolati programmati per spese di investimento finanziati con entrata titolo quarto” per gli anni 2019, 2020 e 2021, “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso all’indebitamento” per gli anni 2019, 2020 e 2021, e “Interventi autonomi programmati per spese di investimento finanziati con saldo di spesa corrente del fondo sanitario regionale” per gli anni 2019 e 2020 di cui al punto d) dell’Allegato 1, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45”

ALLEGATO 8 “Prospetto aggiornato concernente la composizione del Fondo crediti dubbia esigibilità”

ALLEGATO 9 “Nota integrativa”

ALLEGATO 10 “Variazione dei dati di interesse del Tesoriere riferiti alle Entrate”

ALLEGATO 11 “Variazione dei dati di interesse del Tesoriere riferiti alle Spese”

OMISSIS

- 1() Testo riportato al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43.
- 2() Testo riportato al comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43.